



FISSATI I PARAMETRI PER AUTORIZZARE I DIPENDENTI PUBBLICI ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO SPORTIVO

In data 14.11.2023, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato il decreto ministeriale con cui vengono **fissati i parametri** per la **gestione** delle **richieste** dei **dipendenti pubblici** che intendano **lavorare nello sport a titolo oneroso**.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma del lavoro sportivo (art. 25, comma 6, dlgs 36/2021), a partire dal 1° luglio 2023, i lavoratori **dipendenti delle amministrazioni pubbliche** possono prestare la propria attività nell'ambito delle ASD e SSD fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio:

- se **volontario** previa **comunicazione** all'amministrazione di appartenenza;
- se **lavoratore sportivo** o amministrativo – gestionale previa **autorizzazione** all'amministrazione di appartenenza.

L'art. 25 al comma 6 del D. Lgs. 36/2021 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca che stabilisca i parametri per il rilascio o il rigetto delle richieste da parte dei lavoratori dipendenti pubblici di svolgere attività di lavoro sportivo retribuita

Il decreto in oggetto è stato firmato il 14 novembre scorso e prevede due condizioni al verificarsi delle quali la P.A. deve rilasciare l'autorizzazione:

1. assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;
2. l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.

Non si ravvisano, quindi, **preclusioni o incompatibilità in relazione alla natura del rapporto** e in particolare per la collaborazione coordinata e continuativa, che nell'area del dilettantismo, costituisce lo schema di riferimento per lo svolgimento della prestazione lavorativa nel settore sportivo.

Vengono invece definiti i criteri che attengono al ruolo e alla funzione del pubblico dipendente e alla salvaguardia dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica.

Viene ribadito che l'attività di lavoro sportivo autorizzata:

- deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro;
- non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- non deve intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa;

Le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

Anche al dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno è consentito lo svolgimento di una seconda attività purché la prestazione di lavoro sportivo non rivesta

carattere di **prevalenza in relazione al tempo e alla durata**. Si considera prevalente l'attività che **impegna** il dipendente **per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale** stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

La disciplina del decreto non si applica:

- al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale,
- ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle FSN e dalle DSA o sotto la loro egida, per i quali sono in corso di elaborazione delle linee guida attuative, utili per le amministrazioni di appartenenza che hanno richiesto ulteriori precisazioni e che saranno emanate nelle prossime settimane.

Allegati:

- Decreto Ministeriale del 14-11-2023
- Fac Simile richiesta autorizzazione all'Ente pubblico

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre, che dispone la delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione al sen. Paolo Zangrillo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2022 con il quale al dott. Andrea Abodi è conferito l’incarico di Ministro senza portafoglio per lo Sport e i Giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2022, con il quale al dott. Andrea Abodi sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari nazionali;

VISTA la legge 8 agosto 2019, n. 86 recante “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” nonché di semplificazione e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”;

VISTO il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40” e, in particolare, l’articolo 1, comma 17, lettera d), che ha sostituito il comma 6 dell’articolo 25 del decreto-legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

CONSIDERATO che ai sensi del summenzionato comma 6 dell’articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come da ultimo sostituito dall’articolo 1, comma 17, lettera d), del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e delle ricerca, sono definiti i parametri per il rilascio o il rigetto delle richieste, all’amministrazione di appartenenza, da parte dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita e che il medesimo comma esclude dall’applicazione del presente decreto il personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri, giudici e dirigenti

sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida;

SENTITI il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente decreto individua i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da parte dei dipendenti pubblici.

Articolo 2

(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;
- b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione;

2. L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Resta fermo che l'attività autorizzata, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non configga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

4. L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

5. Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lett. a) e b), devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

Articolo 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è sottoposto agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DI APPARTENENZA**
(ai sensi dell'art. 25 c.6 del D.Lgs. n. 36/2021 e ss. int. e mod.)

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ e
residente in _____ C.F.

ai sensi e per gli effetti delle previsioni contenute nel D. Lgs. 28.2.2021 n. 36 e ss. int. e mod.
(Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle
disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo),

CHIEDE

a codesta Spett.le Amministrazione, l'autorizzazione a svolgere l'attività di collaboratore coordinato
e continuativo sportivo dilettantistico di cui all'art. 25 c.2 del D.Lgs. n. 36/2021 in qualità di
_____ (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico,
direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) per la stagione sportiva
_____ su incarico della FSN/ASD/SSD/APSSD denominato/a
_____, con sede in _____, CF
_____.

Si dichiara che l'attività da svolgere non è in conflitto o in concorrenza con gli interessi
dell'Amministrazione e con il buon andamento della stessa e non è in conflitto con gli orari di servizio,
in quanto verrà svolta al di fuori dei medesimi.

Per questa attività, saranno percepiti corrispettivi monetari, a titolo di compenso per la funzione
espletata, nonché rimborsi di spesa anticipati in nome e per conto dell'ente sportivo committente,
documentati in osservanza delle norme vigenti, come da proposta di incarico che si allega alla
presente. .

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore integrazione documentale.

Luogo e data _____

firma _____